



PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

N. 298 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 28/05/2010

Oggetto: PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALL'AMBITO DENOMINATO "PALAZZO EX ENEL", POSTO IN VIALE RISORGIMENTO (ANGOLO VIA CAMPO DELLA FIERA), CON EFFETTI DI VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI PIACENZA. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, LETTERA A), DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008, NONCHÉ VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D. LGS. N. 152/2006, COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 4/2008.

L'anno DUEMILADIECI addì VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 09:00 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Assente
ALLEGRI DAVIDE	ASSESSORE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Presente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Presente
POZZI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il Vice Segretario PEVERI ORIELLA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. TRESPIDI MASSIMO in qualità di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 8 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi in forma palese per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità.

Vi sono 0 astenuti.

Oggetto: Piano di recupero di iniziativa privata relativo all'ambito denominato "Palazzo Ex Enel", posto in Viale Risorgimento (angolo via Campo della Fiera), con effetti di variante al Piano regolatore generale (PRG) del Comune di Piacenza. Formulazione osservazioni ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera a), della L.R. n. 20/2000, parere sismico ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, nonché verifica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008.

LA GIUNTA

Premesso che:

- con nota del 1° febbraio 2010 (n. 7302 di prot. prov.le del 2/02/2010) il Comune di Piacenza ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi di un Piano di recupero di iniziativa privata relativo all'ambito denominato "Palazzo Ex Enel" posto in viale Risorgimento (angolo via Campo della Fiera), con effetti di variante al Piano regolatore generale inerente la modifica di classificazione urbanistica da "Servizi urbano territoriali con destinazione specifica Sedi Amministrative, a "Tessuto del centro storico";
- facendo seguito a specifiche richieste del Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale, con note del 16 marzo 2010 e del 5 maggio 2010 (pervenute alla Provincia, rispettivamente, il 18 marzo 2010, prot. prov. 22427, e il 5 maggio 2010, prot. Prov. 35894), il Comune ha integrato la documentazione tecnico-amministrativa precedentemente trasmessa con una relazione contenente alcuni chiarimenti in ordine alla disciplina dei Piani di recupero e alla capacità insediativa;

Preso atto:

- della comunicazione (in atti) resa il primo febbraio 2010 dal Dirigente della Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Piacenza in ordine alla comunicazione inviata alle autorità militari relativamente all'adozione e al deposito della Variante nonché della dichiarazione (in atti) resa il 5/10/2009 dal Dirigente del Settore "Pianificazione Teritoriale" del Comune di Piacenza in merito all'insussistenza sul territorio comunale interessato dalla variante dei vincoli di trasferimento, consolidamento degli abitati e idrogeologico;
- del verbale della seduta della conferenza dei servizi dell'undici maggio 2009 convocata dal Comune di Piacenza per l'acquisizione dei pareri e delle valutazioni delle Autorità con competenza ambientale;
- del parere (in atti), trasmesso dalla Sezione provinciale di ARPA con nota dell'undici giugno 2009 (prot. prov.le n. 48957 del 16 giugno 2009), che conclude con un giudizio di non assoggettabilità alla procedura di VAS, ritenendo che in fase esecutiva degli interventi debba essere predisposta una valutazione del clima acustico;
- del parere (in atti) trasmesso dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza con nota del 29 giugno 2009 (prot. prov.le n. 54116 del 2 luglio 2009) che, concordando con le valutazioni di ARPA, formula una valutazione di non assoggettabilità del Piano di recupero in argomento alla procedura di VAS con alcune osservazioni e prescrizioni;
- del parere della Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Emilia-Romagna formulato con nota del 16 febbraio 2009 prot. n. 1790 allegata alla Relazione illustrativa (elaborato A del Piano di recupero);

Dato atto che:

- l'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008, indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva del Piano di recupero di iniziativa privata scade il 17 maggio 2010, tenuto conto che le integrazioni richieste al comune e pervenute alla Provincia il 18 marzo;
- questa Amministrazione è competente ad esercitare la potestà amministrativa di esame del Piano di recupero di iniziativa privata in argomento, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni in merito agli effetti di variante urbanistica prodotti, in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 41, comma 2, lettera a), della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, sostituita dal D.Lgs. n. 4/2008, ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni;

- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica";

Considerato che:

- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di formulare le osservazioni riportate nell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale integrante;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di non assoggettabilità del Piano di recupero di iniziativa privata in argomento alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.n. 152/2006, come sostituiti dal D.Lgs. n. 4/2008 con le prescrizioni riportate nell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale integrante;
- in merito al parere sismico, la Relazione istruttoria conclude con una valutazione favorevole;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Viste:

- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di

Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;

- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale adottata con atto dal Consiglio provinciale n. 17 del 16 febbraio 2009 cui sono applicate le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 20 del 2000;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Atto provvisorio per l'individuazione delle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 48 del 15 maggio 2006;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Adalgisa Torselli, in qualità di Dirigente del Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e richiamati i contenuti della relazione istruttoria (in atti) a supporto della presente decisione;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Piacenza per le successive determinazioni di competenza;

DELIBERA

Per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti), funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dal D.Lgs. n. 4/2008, del Piano di recupero di iniziativa privata relativo all'ambito denominato "Palazzo Ex Enel" posto in viale Risorgimento (angolo via Campo della Fiera), con effetti di variante al Piano regolatore generale del Comune di Piacenza;
2. di esprimere, prendendo atto della verifica svolta dal Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica" una valutazione di non assoggettabilità del Piano di recupero di iniziativa privata in argomento, alla procedura di VAS disciplinata dagli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituiti dal D.Lgs. n. 4/2008, con le prescrizioni riportate nell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
3. di formulare, ai sensi della disciplina urbanistica previgente all'entrata in vigore della L.R. n. 20/2000, le osservazioni in merito agli effetti di variante del Piano di recupero di iniziativa privata in argomento al Piano regolatore generale (PRG) del Comune di Piacenza, riportate nell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
4. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;
5. di dare atto che ai contenuti della Variante generale al Piano territoriale di coordinamento provinciale, adottata dal Consiglio provinciale nella seduta del 16 febbraio 2009 con atto n. 17, sono applicate le misure di salvaguardia secondo la disciplina di cui all'art. 12 della L.R. n. 20/2000 con conseguente obbligo di esercizio dei relativi poteri da parte dell'Amministrazione comunale;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Piacenza;

7. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

TRESPIDI MASSIMO

Il Vice Segretario

PEVERI ORIELLA

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS - PRESCRIZIONI

1. ai fini della protezione dei residenti dal rumore, considerato che il piano di recupero in Variante al PRG prevede l'insediamento della funzione residenziale, attualmente non presente, con realizzazione di unità immobiliari con tale destinazione ai piani 2°, 3° e 4° del nuovo fabbricato, si ritiene necessario subordinare il rilascio del Permesso di Costruire all'elaborazione di una "Valutazione del clima acustico" ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95, con particolare riguardo ai suddetti piani; a tale proposito si segnala la necessità che all'interno delle unità immobiliari a destinazione residenziale venga garantito, anche a seguito di specifici interventi diretti sulla struttura, il conseguimento, in periodo diurno e notturno, e tenuto conto di tutte le sorgenti di rumore presenti e previste, dei valori di qualità indicati per le aree residenziali (classe II^a) dalla tabella D del D.P.C.M. 14/11/1997. Si evidenzia che l'eventuale presenza di livelli sonori incongrui dovrà essere contrastata, vista l'impossibilità di interventi passivi sul percorso di propagazione sonora, con interventi diretti sulla struttura particolarmente performanti sul piano dell'isolamento acustico di facciata;
2. si segnala la necessità che nelle zone circostanti l'immobile oggetto di intervento sia esclusa la presenza di attività che per emissioni di polveri, gas o altre esalazioni, vapori, fumi, scolo di acque, rifiuti solidi e liquidi, rumori, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, traffico indotto, ecc., possono costituire pericolo, danno o molestia alle persone;
3. relativamente agli elettrodotti (linee elettriche propriamente dette, sottostazioni e cabine di trasformazione) presenti e/o previsti, si richiamano gli adempimenti di cui alla L.R. 22/02/1993 n° 10, il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 23/04/1992 e al D.M.LL.PP. 16/01/1991, nonché, per i fabbricati e altri luoghi con permanenza prolungata di persone, il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 µT di induzione magnetica; in particolare:
 - * le zone poste in adiacenza alle cabine di trasformazione in cui può essere superato il valore di 0,2 µT di induzione magnetica dovranno essere destinate e vincolate ad utilizzi che non comportano la presenza di persone per tempi prolungati, e tale presenza prolungata dovrà in ogni caso essere evitata mediante adeguate segnalazioni in merito;
 - * ai fini dell'obiettivo della riduzione delle esposizioni ai campi elettromagnetici, e relativamente alle linee elettriche ad A.T. e M.T. presenti e/o previste in corrispondenza o nelle zone circostanti le aree oggetto di Variante, venga prevista una fascia di rispetto, tra l'asse della linea posto al livello del suolo ed i locali ed ogni altro luogo con permanenza prolungata di persone, tra cui devono essere ricompresi anche pertinenze, giardini e aree verdi, e zone gioco anche non attrezzate, che risulti sufficiente ad assicurare il perseguimento, nei suddetti luoghi, dell'obiettivo di qualità di 0,2 µT di induzione magnetica;
4. in caso di eventuale presenza di impianti per telefonia mobile e/o per servizio radiotelevisivo (stazioni radio-base, ecc.), dovrà essere preventivamente verificato il rispetto dei valori limite di esposizione per la popolazione e dei valori di cautela per i luoghi con permanenza di persone non inferiori alle 4 h giornaliere di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. Ambiente n° 381/98; ciò anche, ove possibile, sulla base della documentazione e dei pareri tecnici e sanitari prodotti in fase di autorizzazione all'installazione dei suddetti impianti;
5. preso atto che la zona oggetto di Piano di Recupero non è compresa nell'area di rispetto di opere di captazione ad uso idropotabile ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 94 del D.Lgs. 152/06, si richiama comunque la necessità che gli interventi edilizi e le relative opere di urbanizzazione vengano realizzati in modo da evitare qualsiasi inquinamento della falda acquifera, adottando tutte le soluzioni necessarie ad evitare la dispersione sul suolo e nel sottosuolo di fanghi e acque reflue, anche se depurati, e di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, realizzando reti fognarie che garantiscano la perfetta tenuta, nonché pavimentazioni non permeabili e dotate di idonei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque per parcheggi e zone carrabili; inoltre le tubazioni delle reti di fognatura dovranno essere posate il più distante possibile dalla rete acquedottistica, e dovranno comunque avere la generatrice superiore a quota più bassa rispetto alla generatrice inferiore delle tubazioni dell'acquedotto poste nelle vicinanze;
6. per quanto riguarda le specifiche caratteristiche edilizie ed igienico-sanitarie dell'edificio, delle reti tecnologiche e degli impianti presenti e/o da realizzarsi nell'area oggetto di Piano di Recupero, si richiama quanto segnalato in precedenza, nonché il rispetto di quanto prescritto dalla normativa per il superamento delle barriere architettoniche (Legge 9/01/1989 n° 13 e D.M.LL.PP. 14/06/1989 n° 236 per gli edifici privati, e D.P.R. 24/07/1996 n° 503 per edifici, spazi e servizi pubblici); inoltre, si segnala la necessità di adottare per svincoli e accessi, e per parcheggi pubblici e privati idonee soluzioni che riducano al minimo le interferenze fra i diversi flussi di traffico ed evitino la necessità di attraversamenti pericolosi;
7. data la criticità rappresentata dalla necessità di rimozione del solettone che attualmente ricopre le emergenze strutturali antiche, si ritiene opportuno che tale operazione venga eseguita con l'assistenza archeologica da parte di operatori specializzati e con la direzione della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, al fine di mettere in atto modalità che non pregiudichino la conservazione dei manufatti stessi. Potrà, inoltre, rendersi necessario qualche controllo di carattere stratigrafico nell'area immediatamente circostante le strutture, nonché qualche integrazione della documentazione grafica e fotografica esistente. Quanto alla proposta di mantenimento in vista e valorizzazione di tali emergenze strutturali, una volta che le suddette strutture siano state riportate alla luce e ne sia stato accertato l'effettivo stato di conservazione, dovrà essere concordata con la competente Soprintendenza

OSSERVAZIONI

- a) Il Piano di recupero di iniziativa privata costituisce Variante al vigente PRG del Comune di Piacenza e fa riferimento all'art. 3, comma 1, lett. a) della L.R. 46/1988; quindi, la variazione proposta al vigente PRG comunale deve inquadarsi nell'ambito delle modifiche di cui all'art. 15, comma 4, lett. c) della L.R. 47/1978 e s.m.. Sulla base degli elaborati costitutivi di Variante e del contenuto delle note pervenute alla Provincia in data 18.03.2010, Prot. prov.le n. 22427, e 5 maggio 2010, prot. Prov. 35894, quale integrazione alla documentazione già trasmessa, non è possibile verificare il rispetto delle specifiche condizioni dettate dalla legge regionale citata, con particolare riferimento alla possibilità di incrementare la nuova capacità insediativa complessiva di una quota inferiore al 3% di quella già prevista dal PRG vigente. Pertanto, risulta necessario, che il Comune sia in grado di dimostrare puntualmente il rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 4, lett. c) della L.R. 47/1978 e s.m..
- b) Il Piano attuativo in variante al PRG propone modifiche che implicano una variazione della quantità di zone omogenee del PRG; pertanto, occorre aggiornare la verifica degli standard urbanistici di PRG, sia nel loro valore complessivo che in quelli specifici, ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 della L.R. 47/1978 e s.m. e dall'art. 60 delle NTA del PTCP vigente.

PTCP 2000 vigente:

- c) L'ambito di intervento risulta tangente, lungo il lato nord-occidentale, ad un tracciato della viabilità storica, individuato dal PTCP vigente come percorso consolidato. Con l'obiettivo di tutelare tale tracciato, sia nei suoi aspetti strutturali che nell'arredo e nelle pertinenze di pregio, ove presenti, nella fase attuativa degli interventi dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto degli indirizzi dettati dall'art. 29 delle NTA del Piano provinciale.
- d) In considerazione della previsione di insediare nell'ambito di intervento anche la funzione commerciale, si rammenta il rispetto della normativa di settore sul commercio al dettaglio in sede fissa e, in particolare, i contenuti dell'art. 58 quinquies delle NTA del PTCP 2000, inerente alla pianificazione e programmazione di medie strutture di vendita.

PTCP 2007 adottato:

- e) L'ambito di intervento è interessato dal ritrovamento archeologico identificato nell'Allegato C1.3 (R) del Quadro Conoscitivo del PTCP 2007 con il numero 55. Risulta, pertanto, necessario che nella fase attuativa degli interventi vengano rispettate le disposizioni dettate dall'art. 22 delle Norme del Piano provinciale provvedendo, in particolare, a concordare con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna le più idonee azioni di tutela di tali ritrovamenti.

vi. L'ambito di intervento risulta tangente, lungo il lato nord-occidentale, ad un tracciato della viabilità storica, individuato dal PTCP adottato come percorso consolidato. Con l'obiettivo di tutelare tale tracciato, sia nei suoi aspetti strutturali che nell'arredo e nelle pertinenze di pregio, ove presenti, nella fase attuativa degli interventi dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto degli indirizzi dettati dall'art. 27 delle Norme del Piano provinciale.

- g) Poiché il Piano prevede l'inserimento di funzioni terziarie e commerciali, si rammenta al Comune il rispetto delle disposizioni dettate dalla specifica normativa sul commercio al dettaglio in sede fissa e quelle stabilite dalle Norme